

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2071)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1986

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Il 15 aprile 1986 è stato firmato ad Algeri l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali.

Con tale Accordo il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare intendono disciplinare reciproci impegni limitatamente al settore amministrativo, rivolti a conseguire i seguenti obiettivi di massima:

stretta collaborazione tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi sia per la reciproca tutela degli interessi erariali ed economici, sia per lo snellimento delle operazioni di controllo, anche sulla base di contatti diretti tra i servizi di ricerca;

mutua sorveglianza sul movimento delle persone sospettate di interessarsi di contrabbando, nonché sulle merci e sui mezzi di trasporto impiegati nelle azioni di contrabbando;

scambio di ogni utile informazione e, se del caso, delle opportune documentazioni sulle azioni di contrabbando commesse a danno dei due Paesi e comunicazione dei metodi, merci e vettori utilizzati abitualmente a tal fine.

Per la pratica attuazione delle disposizioni dell'Accordo è stata prevista, all'articolo 20, una procedura di intese tra le Amministrazioni doganali interessate nonché, all'articolo 21, la costituzione anche di un Comitato misto per l'esame dei problemi derivanti dalla applicazione dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A C C O R D O
DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE PER LA
PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DOGANALI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERI
NA DEMOCRATICA E POPOLARE:

Considerato che le violazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi Paesi;

Considerata l'importanza di assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse;

Considerato che il traffico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illegale di tali sostanze che costituiscono un danno per la salute pubblica e per la società;

Convinti che la lotta contro tali violazioni può essere resa più efficace mediante una stretta cooperazione fra le due Amministrazioni doganali;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla mutua assistenza amministrativa;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente Accordo, si intende:

- a) per " Legislazione doganale " l'insieme delle norme legislative e regolamentari applicate dalle Amministrazioni doganali e relative:
- all'introduzione, all'uscita e alla permanenza delle merci ivi compresi i capitali ed i mezzi di pagamento;
 - alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e delle tasse;
 - ai controlli delle misure di proibizione, restrizioni e al controllo dei cambi;
 - alle disposizioni relative alla lotta contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

b) per " Amministrazioni doganali " le amministrazioni competenti per l'applicazione delle disposizioni previste al precedente paragrafo;

c) per " violazioni " ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

d) per " diritti e tasse all'importazione o all'esportazione ", i dazi doganali e ogni altro diritto, tassa e tributo o imposizione percepiti all'importazione o all'esportazione ovvero in occasione dell'importazione delle merci o dell'esportazione delle merci, ad eccezione dei tributi o imposizioni il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi.

Art. 2

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si prestano mutua assistenza secondo le modalità e condizioni previste dal presente Accordo, allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle rispettive legislazioni doganali.

Art. 3

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, a richiesta, eventualmente a seguito di inchiesta, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta riscossione dei diritti e tasse in particolare quelle che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci.

Art. 4

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano le liste di merci che sono note come costituenti oggetto di traffico illecito in violazione delle rispettive legislazioni doganali.

Art. 5

L'Amministrazione doganale di ciascuna delle due Parti Contraenti esercita, spontaneamente o su richiesta, nei limiti delle sue competenze e delle sue possibilità, una speciale sorveglianza:

a) sui movimenti, in particolare sull'entrata e l'uscita dal pro-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prio territorio di persone sospette di commettere, professionalmente o abitualmente, violazioni alla legislazione doganale dell'altra Parte Contraente;

b) sui luoghi in cui siano stati creati depositi anormali di merci che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro scopo che quello di alimentare un traffico illecito in violazione alla legislazione doganale dell'altra Parte Contraente;

c) sui movimenti delle merci, ivi compresi i mezzi di pagamento, che l'altra Parte Contraente abbia segnalato quale oggetto di un importante traffico illecito verso il suo territorio in violazione alla propria legislazione doganale;

d) sui veicoli, sui natanti e sugli aeromobili sospetti di essere utilizzati per commettere violazioni alla legislazione doganale dell'altra Parte Contraente.

I risultati di tali indagini sono comunicati all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.

Art. 6

Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si forniscono, a richiesta, ogni documentazione comprovante che merci esportate da uno verso l'altro Stato sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.

Art. 7

Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti, si trasmettono, spontaneamente, o su richiesta, sotto forma di rapporti processuali verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispongono relative ad operazioni scoperte o progettate che costituiscono o sembrano costituire violazioni alla legislazione doganale dell'una o l'altra Parte.

Art. 8

Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si comunicano i nuovi mezzi di frode o sistemi utilizzati e si trasmettono copie ed estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerca relativi ai particolari procedimenti adoperati.

Art. 9

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti adottano disposizioni affinché i loro servizi di ricerca mantengano rapporti diretti al lo scopo di facilitare mediante lo scambio di informazioni, la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni alle legislazioni doganali dei rispettivi Paesi.

Art. 10

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte può autorizzare i propri agenti a deporre, nei limiti fissati dall'autorizzazione stessa, come testimoni o esperti in materia doganale davanti ai Tribunali o altre Autorità dell'altra Parte.

Art. 11

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte fa procedere non appena possibile, nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti nel suo territorio, a tutte le indagini necessarie e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per violazioni alla legislazione doganale, di testimoni o di esperti. Essa comunica subito i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.

Art. 12

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono utilizzare innanzi all'autorità giudiziaria le informazioni ed i documenti ottenuti in conformità del presente Accordo, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle loro rispettive legislazioni.

Art. 13

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte notifica agli interessati o

fa lbro notificare per mezzo delle autorità competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Stato, tutti gli atti e le decisioni emananti dalle autorità amministrative e concernenti l'applicazione della legislazione doganale.

Art. 14

Gli agenti dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, competenti per la ricerca delle violazioni alla legislazione doganale possono, sul territorio dell'altra Parte Contraente, con il consenso degli agenti competenti dell'Amministrazione doganale di tale Parte Contraente, assistere alle operazioni da effettuarsi da questi ultimi per la ricerca e l'accertamento di tali violazioni, se queste interessano la prima Amministrazione.

Art. 15

Quando nei casi previsti dal presente Accordo, gli agenti dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente si trovano sul territorio dell'altra Parte Contraente essi devono essere in grado di giustificare, in qualsiasi momento, la loro condizione ufficiale. Essi godono su tale territorio della protezione garantita agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Parte Contraente dalla legislazione in vigore.

Art. 16

Le Parti Contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi domanda di rimborso spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, tranne quelle che riguardano le indennità versate agli agenti di cui allo art. 10 e agli interpreti che sono a carico dello Stato o della parte privata.

Art. 17

1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dal presente Accordo nel caso in

cui tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato.

2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Art. 18

1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ottenuti sono considerati di carattere riservato e possono essere utilizzati unicamente ai fini del presente Accordo.

Essi possono essere comunicati ad organi diversi da quelli che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'autorità che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre a condizione che la legislazione dell'autorità che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.

2. Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni di cui l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente dispone in virtù del presente Accordo, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di tale Parte ai documenti o alle informazioni aventi la stessa natura.

Art. 19

Nessuna richiesta di assistenza può essere formulata se l'Amministrazione doganale della Parte richiedente non è in grado, da parte sua, di fornire l'assistenza richiesta per il caso considerato.

Art. 20

L'assistenza prevista dal presente Accordo viene esercitata direttamente tra le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.

Tali Amministrazioni stabiliscono di comune accordo le modalità di pratica attuazione.

Art. 21

Un Comitato misto composto da rappresentanti delle Amministrazioni doganali di ciascuna delle Parti Contraenti è incaricato di esaminare/i

problemi relativi all'applicazione del presente Accordo.

Tale Comitato si riunirà a domanda di una o dell'altra Parte Contraente .

Art. 22

Il presente Accordo sarà ratificato secondo le procedure costituzionali di ciascuno Stato Contraente.


Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di avere effetto tre mesi dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti Contraenti.

Art. 23


Ogni disaccordo che potesse insorgere dall'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sarà regolato per le vie diplomatiche.

Fatto a Algera il 15 aprile 1976, in doppio originale, in lingua italiana ed araba, in due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Repubblica Algerina Democratica
e Popolare



PER COPIA CONFORME



Capo dell'Ufficio Trattati

